

Deliberazione 09.09.2010, numero 59

Oggetto: Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi.

Integrazione: nuova disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma (articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 – Legge Finanziaria 2008 – articolo 46 della legge numero 133 del 6 agosto 2008)

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

- l'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, numero 131: *“la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, della province e delle città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*;
- l'articolo 7 del citato TUEL: *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- l'articolo 89 del TUEL;

richiamati:

- l'articolo **7, commi 6 e seguenti**, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 come novellati dal Decreto Legge 4 luglio 2006 numero 223 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano

essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. *Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

6-ter. *I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.*

6-quater. *Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;*

- i commi **55 e 56 dell'articolo 3** della legge 24 dicembre 2007, numero 244, come novellati dall'articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133:

“55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;

premesse che:

- ai sensi del richiamato articolo 3, comma 56, della Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, numero 244), preso atto dei criteri in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi fissati dall'organo consiliare attraverso lo Statuto dell'ente (in tal senso si veda *“Il diritto degli Enti Locali”*, Enrico Maggiora, pagina 38, Giuffrè Editore Spa, Milano 2002), la giunta comunale con deliberazione **27 febbraio 2008, numero 21** approvava la disciplina degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e

collaborazione, quale atto integrativo del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (approvato con deliberazione giuntale 2 maggio 2001, numero 157);

- detta disciplina, completa della deliberazione approvativa, con nota del Segretario comunale del 4 marzo 2008 (protocollo 2047), veniva trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, così come disposto dal comma 57, dell'articolo 3, della Legge Finanziaria 2008;
- prima la Sezione Regionale di Controllo lombarda della Corte dei Conti (il 4 marzo 2008, deliberazione numero 37), poi la Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione del 14 marzo 2008), elaboravano linee di indirizzo e criteri interpretativi dei commi 54 – 57, articolo 3, della Legge Finanziaria 2008 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ecc.;
- di conseguenza, con nota del 20 marzo 2008 (agli atti 27 marzo 2008, protocollo 2793) la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia ha rimesso la disciplina approvata dalla giunta comunale “*al fine di un riesame del testo regolamentare alla luce del predetto atto di indirizzo*”;

premesse inoltre che:

- l'articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112 convertito con modificazione dalla Legge numero 133 del 6 agosto 2008 (cd. *Finanziaria estiva*), ha novato sia l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2000 che i commi 55 e 56, articolo 3, della Legge Finanziaria 2008;
- la Sezione Regionale di Controllo lombarda della Corte dei Conti il 5 novembre 2008 (deliberazione numero 224), viste le novità introdotte dal suddetto articolo 46, ha provveduto ad un riesame della precedente deliberazione 4 marzo 2008 numero 37;

accertato che il **Consiglio comunale nella seduta del 26 novembre 2008 (verbale numero 37) ha formulato i seguenti criteri generali**, cui la Giunta si è attenuta nella formulazione della disciplina degli incarichi di collaborazione (ferme restando le puntuali prescrizioni dettate dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e s.m.i., nonché dai commi 18, 54 – 57 dell'articolo 3 della Legge Finanziaria 2008):

“nel regolamento si preveda la possibilità di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'atto di programmazione, di norma allegato al Bilancio Previsionale (od alla Relazione Previsionale e Programmatica) approvato dal Consiglio;

nel regolamento si fissino limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni, ferme restando le seguenti esclusioni:

prestazioni di servizi elencati agli allegati II A e II B del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e s.m.i., i quali hanno per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato, resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;

incarichi a contratto previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 110 del TUEL per dirigenti, alte prestazioni o responsabili di servizio poiché non si tratta di collaborazioni "autonome", bensì di rapporti "subordinati";

nomina dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (comma 6-quater, articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165);

si preveda, così come sancito dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Lombardia con il parere 14 ottobre 2008 numero 27, che si possa prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria esclusivamente in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte tassativamente:

- a) da professionisti iscritti in ordini o albi;
- b) da soggetti che operino nel campo dell'arte e/o dello spettacolo;
- c) da soggetti che svolgono mestieri artigianali (legge 433/1995).

Si prevedano i criteri per accertare la maturata esperienza nel settore da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c)";

rammentato che:

- la Giunta comunale con deliberazione 17 dicembre 2008 numero 108 aveva approvato il **"Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi. Integrazione: disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma (articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 – Legge Finanziaria 2008 – articolo 46 della legge numero 133 del 6 agosto 2008)";**
- con nota del 23 dicembre 2008 (protocollo 10925) la suddetta deliberazione, l'allegato regolamento e la deliberazione consiliare 37/2008 sono stati inviati alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo ai sensi dell'articolo 3, comma 57, Legge 244/2007;
- il 10 novembre 2009 (agli atti 11 novembre 2009 protocollo 9052) la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo ha partecipato quanto segue: "la Corte (...) 1) *accerta la non conformità del regolamento di giunta, inviato per estratto, ai parametri normativi individuati da questa sezione (...) relativamente al caso di affidamento diretto di incarichi di importo non superiore ad euro 5.000,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi, senza procedura comparativa;* 2) *accerta la mancanza della previsione a che le società in house debbano osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di collaborazioni autonome e consulenze per gli enti cui appartengono;* (...);

attestato che dalla data di approvazione del regolamento non sono mai stati affidati incarichi individuali di collaborazione con contratti di lavoro autonomo, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa: in pratica il suddetto regolamento non è mai stato utilizzato;

ritenuto di provvedere alla rettifica della disciplina secondo le prescrizioni della Corte dei Conti;

esaminato l'allegato atto di integrazione del Regolamento di Organizzazione recante la **Nuova disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma**, formato da articoli 16, estensore il Segretario comunale;

attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di revocare la precedente deliberazione giuntale 17 dicembre 2008 numero 108 ed abrogare la correlata disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma;
3. di approvare l'allegato atto di integrazione del Regolamento di Organizzazione recante la **Nuova disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma**, formato da articoli 16 estensore il Segretario comunale;
4. di comunicare al più presto la presente, ovviamente completa della disciplina allegata e della deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
5. di dare atto sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49 del TUEL);

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).